



# Legge federale sulla politica regionale

## Modifica del [data]

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Art. 7, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 2 frase introduttiva nonché cpv. 3*

Mutui e contributi a fondo perso per progetti infrastrutturali

<sup>1</sup> La Confederazione può concedere mutui senza interessi o a tassi d'interesse favorevoli allo scopo di finanziare progetti infrastrutturali, nonché contributi a fondo perso allo scopo di finanziare piccoli progetti infrastrutturali, purché questi:

<sup>2</sup> Questi mutui e contributi a fondo perso possono essere concessi solo per progetti infrastrutturali che:

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce i criteri per la concessione e l'ammontare massimo dei contributi a fondo perso tenendo conto del rincaro.

*Art. 9 cpv. 1*

<sup>1</sup> Tutti i beneficiari di aiuti finanziari secondo gli articoli 4–6 e di mutui e contributi a fondo perso secondo l'articolo 7 devono contribuire in misura adeguata con mezzi propri al progetto.

*Art. 11 cpv. 1*

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 4–6 nonché i mutui e i contributi a fondo perso di cui all'articolo 7 sono versati, sulla base di una convenzione di programma, sotto forma di importi forfettari.

<sup>1</sup> FF 20XX ...

<sup>2</sup> RS 901.0

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.